

### SOLUZIONI PER LE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 20-2016/T del 22.1.2016, fornisce alcuni **spunti operativi**, utili a rimuovere ostacoli all'**assegnazione agevolata dei beni** (art. 1, commi 115 e seguenti, Legge n. 208/2015). In particolare, in alternativa all'assegnazione rigorosamente proporzionale, lo Studio apre la strada all'**assegnazione <non proporzionale>**, con eventuale corresponsione di **conguagli in denaro**, soprattutto nei frequenti casi in cui gli immobili siano di valore diverso dalle quote di partecipazione dei singoli soci, e non si voglia ricorrere a successivi atti di divisione. Può poi risultare, in certi casi, risolutivo ricorrere all'**assegnazione anche di beni non agevolati**. E' addirittura possibile, prima dell'atto di assegnazione, **variare le quote di partecipazione**, con cessioni o donazioni. E' infine ammissibile, secondo lo Studio di cui sopra, procedere ad un'assegnazione non proporzionale, **diminuendo proporzionalmente la parte di capitale sociale** di ogni socio assegnatario, cioè riducendo maggiormente la quota del soggetto che, in proporzione alle quote sociali, ha ricevuto beni di valore maggiore.

### ASSEMBLEA DI BILANCIO: SOLITI PROBLEMI DI RINVIO

Pur coi consueti dubbi di legittimità di **rinvio <occasionale>** della convocazione dell'assemblea di bilancio, ci giungono suggerimenti dalla dottrina per individuare alcune **valide motivazioni**. Premettendo che un rinvio < sistematico > nella convocazione dell'assemblea è consentito solo in presenza dell'obbligo del **bilancio <consolidato>**, nelle altre ipotesi, gli amministratori sono tenuti a motivare le ragioni della dilazione nella **Relazione sulla gestione** (art. 2428 del Codice Civile). Le più recenti esemplificazioni di **cause di rinvio**, forniteci dalla stampa specializzata sono le seguenti: - difficoltà nella valutazione di partecipazioni sociali; - **dimissioni degli amministratori** in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea; - ampliamento dell'organizzazione territoriale della società, a cui non corrispon-

da ancora un adeguamento della struttura amministrativa; - organizzazione **produttiva e contabile decentrata in più sedi** periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata; - **variazione del sistema informatico**; - partecipazione della società ad **operazioni straordinarie**; - per le imprese edili, ritardi nell'approvazione degli < stati d'avanzamento lavori >, da parte dei committenti; - mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS). Ricordiamo che, quest'anno, il maggior termine di convocazione dell'assemblea per il bilancio 2015 è il **28.6. 2016**. Aggiungiamo, infine, che il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea **non comporta l'invalidità della delibera** di approvazione del bilancio, ma può essere fonte di **responsabilità per gli amministratori** nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano le condizioni.

### FUSIONI E RIPORTO INTERESSI PASSIVI

Le limitazioni al **riporto delle perdite fiscali**, previste in caso di  **fusione**, si applicano anche agli **interessi passivi**, < temporaneamente > indeducibili, a causa dell' < incapienza > del < ROL >. Oltre al < test di vitalità >, che prende in esame i ricavi e gli oneri di personale, si devono confrontare, per ciascuna società partecipante alla fusione, la **somma delle perdite fiscali e degli interessi passivi non dedotti**, con il **patrimonio netto** (circolare dell'Agenzia n. 19/E-2009). In presenza sia di perdite, sia di interessi passivi non dedotti, eccedenti l'importo consentito, è lasciata facoltà all'incorporante decidere a quale componente rinunciare. In presenza di fusioni che non interrompono la tassazione di gruppo (< consolidato fiscale >), le **limitazioni** in parola si applicano solamente alle **perdite <pre-consolidato>**. Gli interessi passivi, invece, possono essere dedotti solo se i parametri in premessa sono superati dalla società che li deve dedurre (risoluzione dell'Agenzia n. 42/E/2011). La deducibilità degli interessi passivi infatti, resta nella esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati, potendo questi conferirli al < consolidato fiscale > **solo in pre-**

**senza di** eccedenze < ROL > maturate da altre società partecipanti.

### SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI: PRECISAZIONI

Il ministero dello Sviluppo Economico, con la comunicazione n. 39343 del 15.2.2016, ha fornito importanti precisazioni riguardo alla < società tra professionisti >. Coloro che svolgono un'attività professionale, per la quale **non è stato istituito un <ordine>**, possono far parte di una società tra professionisti, ma solo quali **soci di <capitale>**, oppure, quali incaricati dello **svolgimento di <prestazioni tecniche>**. E', ad esempio, il caso dei fisioterapisti in società con dei medici, oppure di un disegnatore con dei geometri, o dell'odontotecnico in una società di dentisti. Dal che discende che **più professionisti**, che svolgono una professione non regolamentata da un <ordine>, non possono costituire (esclusivamente) tra loro una società professionale, ma debbono **aggregarsi con altri** professionisti iscritti ad un ordine professionale.

### TASSA LIBRI SOCIALI ENTRO IL 16.3.2016

Entro il prossimo 16 marzo, le  **società di capitali**, come di consueto, sono tenute al versamento della **tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali**. L'importo dovuto è in relazione all'ammontare del capitale sociale all'1.1.2016: euro **309,87** se il capitale non è superiore a 516.456,90 euro; euro **516,46** se il capitale supera tale importo. Il versamento deve essere eseguito tramite < F24 > con l'indicazione, nella sezione < erario >, dei seguenti codici: **codice tributo <7085>**; anno di riferimento < 2016 >. L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Per le società **costituite dopo l'1.1.2016**, il versamento deve avvenire esclusivamente mediante **bollettino postale** (c/c/p n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara). Sono **esonerati** dal versamento: - le  **società cooperative** e di mutua assicurazione; - i consorzi che non assumono la forma di società consortili; - le società di capitali dichiarate **fallite**; - le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali, senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione spor-

tiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002. E' possibile regolarizzare l'omesso/tardivo versamento tramite il <ravvedimento operoso> (sanzione dallo 0,1% al 5%, a seconda del termine di regolarizzazione, più interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale dello 0,2%.

#### COSTI <BLACK LIST> NEL MODELLO UNICO SC 2016

Le spese ed altri componenti negativi, di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR (costi <black list>), devono essere separatamente indicati nel modello Unico SC; essi sono relativi a: - operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni; - prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti Stati o territori. La loro collocazione (nel modello Unico) è tra le variazioni in aumento nel rigo RF29 e tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF52. Tali costi sono deducibili, senza particolari condizioni, nel limite del valore <normale>; la parte che eventualmente eccedesse tale parametro, è anch'essa deducibile, qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione (in questo caso, il costo sarà appostato nel rigo RF52, colonna 1). E' stata abrogata la condizione di deducibilità, che consisteva nell'esercizio <prevalente ed effettivo di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera>. Si ricorda, infine, che la legge di <stabilità> 2016 (art. 1, comma 142, lett. a-, Legge n. 208/2015) ha abrogato, a decorrere dall'1.1.2016, i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR; quindi, dall'esercizio in corso a tale data, la deducibilità dei costi <black list> è sottoposta alle stesse condizioni previste per ogni tipo di costo <domestico>, cioè la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza ed effettività dell'operazione.

#### AUTO E <SUPER-AMMORTAMENTI>


Contrariamente alle prime interpretazioni, circolate nell'immediatezza dell'uscita della legge di <stabilità> (art. 1, commi 91 e seguenti, della Legge n. 208/2015), tutte le autovetture <strumentali> possono beneficiare dell'ammortamento <maggiorato> del 40%. Ovviamente, per le autovetture a deducibilità limitata, si opererà un incremento del 40% della soglia del costo fiscalmente rilevante per la deduzione degli ammortamenti e dei canoni leasing. Come noto, il periodo agevolato va dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Stando alle note ministeriali, diffuse in relazione a provvedimenti analoghi, emanati in passato, sono agevolabili anche le auto a <chilometri zero>, a condizione che non siano state utilizzate da altri soggetti, e per le quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni. Relativamente ai veicoli in esposizione e dimostrativi, immatricolati dalla concessionaria, in quanto, salvo eccezioni, collocati da quest'ultima tra le <rimanenze>, consentono anch'esse all'acquirente di fruire dell'agevolazione (circolare dell'Agenzia n. 5/E/2015, paragrafo 2. 2). Restano escluse dal beneficio le auto <di cortesia> (concesse alla clientela in sostituzione temporanea della vettura in manutenzione/riparazione), mentre nel caso di vetture condotte a noleggio a lungo termine, il beneficio spetta al concedente, per cui, tali veicoli, costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale.

#### CESPITI COMPLESSI E <SUPER-AMMORTAMENTI>

Come prevede il principio contabile OIC 16, nel caso di acquisto di un cespite che si presenta come insieme di singole componenti, aventi durata diversa di vita utile (ad esempio, uno stabilimento industriale), è possibile eseguire (per i singoli componenti) ammortamenti ad aliquote differenti, alimentando separati fondi di ammortamento. Ciò, anche se il cespite sia iscritto nell'attivo patrimoniale come un'unica immobilizzazione. Secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, tale procedimento è valido anche fiscalmente. Quindi, tutte le componenti dell'unità, la cui aliquota d'ammortamento sia pari o superiore al

6,5%, possono beneficiare del <super-ammortamento>. Un ulteriore suggerimento è fornito in caso di vendita di un cespite <agevolato>, prima dell'ultima operazione del processo d'ammortamento: è possibile calcolare l'ammortamento (e quindi beneficiare del <bonus>) anche in riferimento all'esercizio della cessione (ragguagliato, però, al periodo di utilizzo del bene). In tale ipotesi, risulterà, ovviamente, maggiore la plusvalenza, o inferiore la minusvalenza.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	02/03/16	25/02/16
3 mesi	-0,211	-0,204
6 mesi	-0,136	-0,13
1 anno	-0,024	-0,015
CAMBI	02/03/16	25/02/16
Euro - USD	1,0856	1,1027
Euro - yen	124,07	124,01
SPREAD	02/03/16	25/02/16
(> Germania)	125	138



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO